



Roma, vedi intestazione digitale

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. 34.43.01/8.240.1/2021

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 7835] Procedura per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativa al Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale di 41,12 MW, denominato "Villalba", da ubicarsi nel territorio di Villalba (CL) e le relative opere di connessione anche nel comune di Marianopoli (CL).

Proponente: THEIA S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS”;

VISTO l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che con pec del 21/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43570 del 27/12/2021, la Società proponente Theia S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico e di tutte le sue opere e infrastrutture connesse, di potenza pari a 41,12 MW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel territorio del comune di Villalba (CL) e per le opere di connessione e cavidotto di collegamento nel comune di Marianopoli (CL)";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 63077 del 20/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 19195 del 20/05/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE ha comunicato, anche alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, coinvolta nel procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della relativa documentazione, avviando la fase di verifica della completezza e adeguatezza della documentazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20345 del 30/05/2022 la Direzione Generale ABAP Servizio V ha comunicato in riferimento al progetto in argomento che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 spetta alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, come anche la fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 80549 del 28/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 24346 del 28/06/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE comunicava in merito alla procedura in argomento che per mero errore la documentazione di progetto non era stata pubblicata sul portale <https://va.mite.gov.it/it>, pertanto la decorrenza dei termini, di 30gg così come stabilito dal comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. 42/2004, si dovrà considerare a far data dalla nota sopracitata;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 140393 del 10/11/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 5523 del 10/11/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione ai sensi dell'art. 27, comma 6 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6454 del 02/12/2022, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, per l'avvio della fase di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 01 del 02/01/2023, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 346 del 11/01/2023, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta comunicava quanto segue:

«Con riferimento alla nota del Ministero della Cultura n. 6454-P del 02.12.2022, registrata al protocollo con il n. 8551 in data 05.12.2022, inerente la richiesta di valutazioni nell'ambito della VIA, e alle seguenti note del Ministero della Transizione Ecologica:

- n. 63077 del 20.05.2022 registrata al protocollo con il numero 4056 in data 23.05.2022, n. 20345 del 30.05.2022 registrata al protocollo con il numero 4240 in data 31.05.2022 e n. 80549 del 28.06.2022 registrata al protocollo con il numero 4952 in data 30.06.2022, inerenti la comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.;*
- n. 140393 del 10.11.2022, registrata al protocollo con il numero 8020 in data 15.11.2022, inerente la comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avviso consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.;*

VISTA la documentazione amministrativa di regolarizzazione della pratica, inoltrata a mezzo PEC dalla Ditta proponente THEIA S.r.l. pervenuta in data 15.07.2022, registrata al protocollo con il numero 5363 in data 19.07.2022,

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta" pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31.07.2015;

PRESO ATTO che i lavori in progetto consistono:

- nella realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 41,12 MW costituito da 2764 stringhe da 24 moduli per un totale di 66336 moduli fotovoltaici;*
- nella realizzazione del cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto e lo stallo di utenza ubicato nella Stazione Elettrica Terna esistente in contrada "Vallinferno" in territorio del Comune di Marianopoli, della lunghezza complessiva di 3.210 metri lineari;*

ACCERTATO:

- che il sito di progetto è individuato nel Piano Paesaggistico all'interno dei Paesaggi Locali 01 "Valle del Salacio" e 06 "Area delle Colline di Mussomeli";*
- che l'impianto agrovoltaiico ricade in area di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica, in atto non sottoposta a tutela paesaggistica;*
- che l'impianto di che trattasi rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, ai sensi dell'art. 44 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta;*
- che il cavidotto di connessione in Media Tensione ricade parzialmente in area tutelata dal vincolo paesaggistico denominato "Monte Mimiani" (D.A. n. 5083 del 18.01.'95 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 del 25.03.'95) nonché ricade parzialmente entro le fasce di 150 mt dagli argini dei corsi d'acqua di seguito elencati, pertanto in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "c" del D.Lgs. n. 42/2004:*
"Torrente Bilici e Vallone Sciarrazze", iscritto al n. 19 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta; "Vallone Cicchetto Pupo", iscritto al n. 2 del 3° Elenco Suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla S12.3 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza, con nota n. 8823 del 16.12.2022,

*questa Soprintendenza, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 44 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Paesaggistico, **autorizza**, per quanto di competenza, la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico di potenza nominale di 41,12 MW denominato "Villalba" da ubicarsi nel territorio di Villalba (CL) e relative opere di connessione anche nel comune di Marianopoli (CL), con le seguenti prescrizioni:*

- 1) tutte le opere di movimento terra e sistemazione del terreno, scavo di fondazione dei locali tecnici, strutture di fissaggio nel terreno, formazione di trincee per rete di terra e cavidotti e tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza continua di un archeologo specializzato, fermo restando che saggi archeologici stratigrafici di approfondimento potranno rendersi necessari in funzione di eventuali ritrovamenti archeologici in corso d'opera; in ogni caso copia della relazione finale, delle schede compilate, della documentazione fotografica e digitale e di tutta la documentazione e dati prodotti nell'ambito di tale sorveglianza dovrà essere trasmessa a questa Soprintendenza;
- 2) è fatto obbligo di comunicare formalmente, anche tramite mail alla S12.3 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza (ai seguenti indirizzi: sopricl@regione.sicilia.it - sopricl.uo4@regione.sicilia.it), con anticipo di almeno giorni 10, la data di inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo professionista incaricato, con allegato curriculum professionale al fine di valutare il possesso della necessaria qualificazione. Il suddetto professionista dovrà eseguire una costante sorveglianza dei lavori di scavo, al fine di garantire, congiuntamente al personale di questo Ufficio, la tutela del patrimonio archeologico;
- 3) la pavimentazione delle aree di manovra, parcheggio, piazzola di alloggiamento del trasformatore, strade di accesso ecc. dovrà essere realizzata con terre stabilizzate;
- 4) le recinzioni dovranno essere realizzate con paletti in ferro e rete metallica di colore verde scuro.

Restano in ogni caso salve le prescrizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 (G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004 - S.O. n. 28), nel caso di ritrovamenti fortuiti di reperti durante ogni fase esecutiva dei lavori. Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente agli elaborati di progetto.

Resta fermo comunque l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma sulla realizzazione di campi fotovoltaici in area agricola derivante dal Regolamento edilizio, dal P.R.G. in vigore, dalle leggi Urbanistiche e dalle leggi per la tutela e la salvaguardia ambientale in vigore.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata da questa Soprintendenza, per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dagli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. [...].»

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 833 del 26/01/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 1272 del 30/01/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE ha formulato una richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che, con nota del 14/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n. 2138 del 15/02/2023, la società Theia S.r.l. trasmetteva integrazione documentale in risposta alla richiesta integrazioni della Commissione Tecnica del MASE trasmessa con nota prot. n. 833 del 26/01/2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 28120 del 27/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n.2782 del 28/02/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE comunicava l'indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27, c. 8 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3577 del 10/03/2023 la Soprintendenza Speciale PNRR comunicava alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MASE che in riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi, delegava l'arch. Francesco Eleuteri quale rappresentante del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3839 del 15/03/2023 la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto sulla base delle integrazioni trasmesse e inoltre comunicava la richiesta, in

relazione al parere di autorizzazione paesaggistica espresso dalla sopracitata Soprintendenza con nota prot. n. 01 del 02/01/2023, di annullamento dello stesso in autotutela ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990, considerato che il giudizio di compatibilità ambientale ha carattere propedeutico rispetto all'autorizzazione paesaggistica espressa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 che pertanto potrà essere rilasciato sulla base del provvedimento di VIA favorevole ai sensi dell'art. 27 comma 8, del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1988 del 31/03/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n.5001 del 04/04/2023, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta comunicava quanto segue:

«Rettifica e integrazione del precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 01 del 02/01/2023.

Trasmissione valutazioni complessive sul progetto.

Con riferimento alla nota del superiore Ministero della Cultura n. 3839 del 15/03/2023, registrata al protocollo con il n. 1673 in data 17/03/2023 inerente la richiesta di annullamento del provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 01 del 02/01/2023 e la richiesta di valutazioni su integrazioni.

VISTA la documentazione prodotta dalla società Theia s.r.l. sulla base delle richieste della commissione tecnica PNRR-PNIEC pubblicata in data 20/02/2023 sul portale valutazioni ambientali al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8530/12589>.

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta" pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31.07.2015;

PRESO ATTO che i lavori in progetto consistono:

- nella realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 41,12 MW costituito da 2764 stringhe da 24 moduli per un totale di 66336 moduli fotovoltaici;*
- nella realizzazione del cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto e lo stallo di utenza ubicato nella Stazione Elettrica Terna esistente in contrada "Vallinferno" in territorio del Comune di Marianopoli, della lunghezza complessiva di 3.210 metri lineari;*

ACCERTATO:

- che il sito di progetto è individuato nel Piano Paesaggistico all'interno dei Paesaggi Locali 01 "Valle del Salacio" e 06 "Area delle Colline di Mussomeli";*
- che l'impianto agrovoltaiico ricade in area di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica, in atto non sottoposta a tutela paesaggistica;*
- che l'impianto di che trattasi rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, ai sensi dell'art. 44 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta;*
- che il cavidotto di connessione in Media Tensione ricade parzialmente in area tutelata dal vincolo paesaggistico denominato "Monte Mimiani" (D.A. n. 5083 del 18.01.'95 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 del 25.03.'95) nonché ricade parzialmente entro le fasce di 150 mt dagli argini dei corsi d'acqua di seguito elencati, pertanto in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "c" del D.Lgs. n. 42/2004:*
"Torrente Bilici e Vallone Sciarrazze", iscritto al n. 19 dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta; "Vallone Cicchetto Pupo", iscritto al n. 2 del 3° Elenco Suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla S12.3 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza, con nota n. 8823 del 16.12.2022,

questa Soprintendenza, per quanto attiene alle valutazioni complessive di propria competenza, rappresenta che il progetto dell'impianto agrovoltaiico di che trattasi dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:

- 1) *La fascia di mitigazione perimetrale, da realizzare mediante piantumazione di piante di fichi d'india, dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici. E' fatto divieto di impiantare essenze vegetali estranee alla vegetazione naturale del sito d'intervento e/o utilizzare specie aventi carattere invasivo. Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'altra diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno; per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione; le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affiancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;*
- 2) *Le aree lasciate libere dai pannelli fotovoltaici dovranno mantenere i caratteri agro-pastorali del paesaggio;*
- 3) *Il soprassuolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e opera di decespugliamento, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat;*
- 4) *Non dovrà essere alterata la morfologia dei suoli, pertanto dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi. Sono ammesse variazioni della pendenza entro il limite del 1%. Dovranno essere evitati spiетramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio);*
- 5) *Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata;*
- 6) *Le recinzioni dovranno essere realizzate con paletti in ferro e rete metallica di colore verde scuro;*
- 7) *Si dovranno prevedere pannelli realizzati con una gamma cromatica compatibile con i colori del contesto. Inoltre, i pannelli dovranno avere un basso indice di riflettanza;*
- 8) *Eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi per la posa degli impianti e per la posa del cavidotto, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate;*
- 9) *Tutti i manufatti (comprese le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili:*
 - a) *Dovranno essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;*
 - b) *Dovranno essere dotati di impianto antincendio;*
 - c) *Dovranno essere mitigati mediante interventi di mascheramento a verde*

[...]

La presente comunicazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 01 del 02/01/2023.»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 51881 del 04/04/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SSPNRR_n.5002 del 04/04/2023, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MASE trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi del 09/03/2023 nel quale si precisava che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota prot. 01 del 02/01/2023 a monte del provvedimento di VIA dovrà essere annullata per essere rilasciata una volta emesso tale provvedimento;

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali del MASE ha trasmesso a questo Ministero con nota prot. n. 174211 del 30/10/2023 il parere n. 209 del 20/10/2023 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS si è espressa favorevolmente con condizioni ambientali sulla compatibilità dell'intervento, prevedendo tra l'altro alla condizione n. 1 Macrofase: *ante-operam* – progettazione esecutiva – aspetti progettuali, lettera i), lo stralcio dell'area occupata dai pannelli nel lotto 3 (che potrà essere utilizzata per il piano colturale adottato), lettera j) al fine di evitare le interferenze con le aree di rispetto del torrente Belici, con la vegetazione ripariale, il tracciato del cavidotto verso la stazione RTN Marianopoli dovrà essere modificato prevedendo, nello

specifico, un percorso completamente in aderenza alla viabilità pubblica esistente – n. 2 Macrofase: *ante-operam* – progettazione esecutiva – biodiversità e paesaggio, indicazioni relative alla vegetazione, e in particolare prescrivendo di non utilizzare nella piantagione della siepe perimetrale il fico d'India (*Opuntia regalis*) ed utilizzare un sesto d'impianto irregolare e avere un'ampiezza di almeno 5mt.;

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, inviato con prot. int. SS PNRR n. 28720 del 14/12/2023, che concorda con il parere e con le condizioni della Soprintendenza siciliana, specificando quanto segue:

«Considerato che il progetto, pur non interferendo direttamente con aree sottoposte a vincolo archeologico, si situa un comparto territoriale ricadente parzialmente in area tutelata dal vincolo paesaggistico denominato “Monte Mimiani” nonché caratterizzato da aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera c) del D. Lgs 42/2004;

Considerato che la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto impartendo le seguenti prescrizioni:

- *CORSO D'OPERA: assistenza archeologica in corso d'opera prevista dall' articolo 1 comma 5 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, per tutti i lavori che comportino movimento di terra e sistemazione del terreno, scavo di fondazione dei locali tecnici, strutture di fissaggio nel terreno, formazione di trincee per rete di terra e cavidotti e tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo, da parte di archeologici in possesso dei requisiti di legge, con il coordinamento e la direzione scientifica della competente Soprintendenza;*

Nel concordare con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, si ribadisce il rigoroso rispetto delle citate prescrizioni e delle indicazioni dettagliate dalla stessa.

Si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Si specifica che, ai sensi del già menzionato art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.»

CONSIDERATO che il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, in un contesto collinare posto a sud-est del comune di Villalba (CL) in un'area compresa tra la SP30 ed il torrente Belici, collegato allo stallo nella stazione di consegna finale dell'energia elettrica prodotta ubicata nel comune di Marianopoli (CL). La superficie dell'area d'intervento è di 58,24 ettari, l'impianto è costituito da diversi lotti adiacenti, con una potenza di 41,12 MW, e sarà posto ad una distanza di circa di 5Km dal centro urbano di Villalba nelle località contrade “Cento Salme “Tramontana”. L'impianto sarà suddiviso in 8 sottocampi da 2,5 MW che convoglieranno l'energia prodotta alla cabina di consegna posta all'interno delle aree d'impianto con cavidotti interrati, da quest'ultima un altro cavidotto interrato collegherà l'impianto alla SE RTN a 380/150 kV nel comune di Marianopoli, con una lunghezza del cavidotto di collegamento pari a Km 3,2.

Al progetto dell'impianto sarà associata l'attività colturale dell'aloë vera tra le stringhe dei pannelli fotovoltaici, mentre le aree in disponibilità non utilizzate per il posizionamento dei moduli fotovoltaici saranno coltivati grano, orzo e leguminose. Le aree d'impianto saranno dotate di una

[illegible]

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l'impianto proposto è costituito da una successione di colline comprese fra 400 e 600 metri (Monte Giangianese (m 715 s.l.m.), Cozzo Garcitella (m 654 s.l.m.) e Cozzo Palombaro (m 704 s.l.m.) **Serra del Porco, Cozzo Pirtusiddu** (m 891) e Passo dell'Agnello (m 776), e rilievi ampi e ondulati che solo raramente si avvicinano ai 1000 metri di altitudine nella parte settentrionale, con versanti dalle pendenze non accentuate, dorsali e cime arrotondate. Il fattore di maggiore caratterizzazione è la natura del suolo prevalentemente gessoso o argilloso che limita le possibilità agrarie, favorendo la sopravvivenza della vecchia economia latifondista cerealicola-pastorale. I campi privi di alberi e di abitazioni denunciano ancora il prevalere, in generale, dei caratteri del latifondo cerealicolo. L'avvento di nuove colture ha determinato un diverso carattere del paesaggio agrario meno omogeneo e più frammentato rispetto al passato. Vasti terreni di scarsa fertilità per la natura argillosa e arenacea del suolo sono destinati al seminativo asciutto o al pascolo. Gli estesi campi di grano testimoniano il ruolo storico di questa coltura, ricordando il latifondo sopravvissuto nelle zone più montane, spoglie di alberi e di case. Il paesaggio è segnato dalle valli del Belice, del Salito, del Gallo d'oro del Platani e dell'Imera Meridionale (Salso). I fiumi creano nel loro articolato percorso paesaggi e ambienti unici e suggestivi, caratterizzati da larghi letti fluviali isteriliti nel periodo estivo e dalla natura solitaria delle valli coltivate e non abitate. La varietà di scorci paesaggistici offerti dai diversi aspetti che il fiume assume, dilatandosi nella valle per la ramificazione degli alvei o contraendosi per il paesaggio tra strette gole scavate nelle rocce, è certamente una delle componenti della sua bellezza. L'area è zona di transizione fra paesaggi naturali e culturali diversi (le Madonie, l'altopiano interno, i Monti Sicani). Il paesaggio locale è attraversato a nord dallo spartiacque regionale che separa il bacino del Fiume Torto da quello dell'alta valle del Fiume Platani (**torrente Belici**). Il paesaggio agrario è caratterizzato

da seminativo asciutto tipico delle colline dell'entroterra siciliano. I prevalenti indirizzi colturali sono rappresentati dal seminativo, dal vigneto, dall'olivo, dal seminativo alberato e marginalmente dall'orto.



Fig. 2 – stralcio elaborato - RE06-SIA-Area dove sarà realizzato l'impianto agro-voltaico

VISTO che l'impianto con le relative opere di connessione, compresa la stazione utente, ricade nei territori della provincia di Caltanissetta (impianto cavidotto e stazione di consegna SE-Marianopoli) all'interno di un ambito di paesaggio individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) *Ambito di Paesaggio n. 10 "Aree della Sicilia Centro- Meridionale"*;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno di due "Paesaggi Locali" individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta approvato con D.A. 1858 del 02/02/2015 in particolare:

- *Paesaggio locale 01 "Valle del Salacio"* art.21 delle N.T.A. di Caltanissetta (area impianto e cavidotto) caratterizzato nella parte meridionale dal rilievo calcareo di Serra del Porco, con quote comprese tra 878 e 768, al quale segue a Nord-Est il Cozzo Pirtusiddu (m 891) e Passo dell'Agnello (m 776) gran parte del confine orientale del paesaggio locale è segnato dal **Torrente Belici** che, per lunghi tratti, costituisce anche il confine con la provincia di Palermo.
- *Paesaggio locale 06 "Area delle colline di Mussomeli"* art.26 delle N.T.A. di Caltanissetta (cavidotto e stazione di consegna) E' caratterizzato da ampie aree steppiche, cespuglietti e macchia, con un ambiente agrario tipico di tutta la Sicilia centrale, cerealicolo con arboreti di olivo e mandorlo. Questo panorama, altimetricamente così vario, è reso ancora più pregevole dal punto di vista paesaggistico dalla presenza di crinali rocciosi a nord che, in alcuni tratti, presentano pareti rocciose subverticali. Da questi crinali, disposti per lo più lungo il confine dell'area, è possibile godere lo scenario delle ampie valli dei corsi d'acqua

del Salito, **Belici** e Fiumicello, sulle quali si ergono diversi rilievi isolati che sovrastano l'assetto morfologico collinare dominante.

CONSIDERATO che, per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto sopra richiamati (PL 01-PL 06), il Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta, ha individuato tra l'altro, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica pertinenti il contesto interessato dall'intervento:

- *Assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;*
- *Assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;*
- *Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;*
- *Promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;*

CONSIDERATO che, per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto sopra richiamati (PL 01-PL 06), agli indirizzi di tutela il Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta, al punto b. Paesaggio agrario collinare si prevede il ***"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio"***;

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche, sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 denominate *"contesti"*, per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 - livello 3);

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di progetto interferiscono con differenti *"contesti"* tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta con specifiche prescrizioni orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico (NTA artt. 21 –26), di cui di seguito si riportano quelle pertinenti per ogni contesto con riferimento alle opere interferenti:

1.a *"Paesaggio agricolo dei fiumi, torrenti e valloni"*, (Aste fluviali e fascia di rispetto) con *livello di tutela 1* (interferenze: in aderenza all'impianto – interferito dal passaggio del cavidotto):

- evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- garantire che eventuali interventi siano volti alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- garantire che le nuove infrastrutture del carattere viario tendano al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti al fine di favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;

1.c *"Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti dei rilievi di Serra del Porco,*

- ***Cozzo Pirtusiddo, Lavanche di Donarina, alveo del Torrente Belici"*** con *livello di tutela 3* (limitrofa all'area dell'impianto interferito dal cavidotto):
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

1.d "Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata" (Popolamenti forestali naturali o artificiali, vegetazione ripariale) con *livello di tutela 3* (limitrofa all'area dell'impianto interferito dal cavidotto):

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

6.b "Paesaggio collinare e dei fiumi, torrenti e valloni" con *livello di tutela 1* (interferito dal cavidotto):

- evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

6.h "Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali delle Rupì di Marianopoli, Lavanche Donarina, Contrada Rainieri e alveo dei Fiumi Salito e Gallo d'Oro e dei torrenti Fiumicello e Belici e altre aree di interesse naturalistico e siti di grande rilevanza paesistico-ambientale: Rocca del Castello Chiaramontano, Rocca di Iettito, Rocca Bragame, Boschetto Burnano, Pizzo Formaggio, Calanchi Dilena, Pizzo Tre Fontane, **Monte Mimiani, Calanchi Vallone Frana dei Morti con *livello di tutela 3* (interferito dal cavidotto):**

- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive.

6.i "Paesaggio collinare e dei fiumi, torrenti e valloni" con *livello di tutela 3* (interferito dal cavidotto):

- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, valutata in relazione a un buffer di 2,5 Km, contempla la presenza di un numero significativo di beni appartenenti al patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che **le opere di progetto interessano nello specifico i seguenti beni paesaggistici** tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- 1. BENI PAESAGGISTICI** tutelati ai sensi dell'art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico individuati:

- Monte Mimiani e territorio circostante. Comune di Marianopoli – GURS 09/01/2004 – interferito dal cavidotto e posto ad una distanza di Km 2,00 dalla area d’impianto in direzione sud;
- 2. BENI PAESAGGISTICI** tutelati ai sensi dell’art. 134 lett. c) e del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:
- Area valle del Salacio (n. 66) – comune di Villalba, posto ad una distanza di 500mt. dall’area d’impianto in direzione ovest;
 - Lavanche di Donarina – comune di Mussomeli e Villalba - poste ad una distanza di 1,2Km dall’area d’impianto in direzione ovest;
 - Serra di Porco e Cozzo Pirtusiddu – comune di Villalba – posta ad una distanza di 1,8 Km dall’area d’impianto in direzione nord;
- 3. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1):**
- 3.1) lett c):** “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*”: interferenze:
- Torrente Belici - posto in aderenza all’area d’impianto lato sud;
 - Torrente Belici - interferito dal passaggio del cavidotto;
 - Vallone Sciarazze - interferito dal passaggio del cavidotto;
 - Vallona Cicchetto Pupo - interferito dal passaggio del cavidotto;
- 3.2) lett g):** “*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*”: interferenze:
- area boscata torrente Belici – comune di Villalba e Marianopoli – posta ad una distanza di 90 mt. dall’area d’impianto in direzione sud;
 - area boscata torrente Belici– comune di Villalba e Marianopoli – interferito dal cavidotto;




Fig. 3 – Stralcio elaborato - RE06-TAV.6-
Compatibilità Paesaggistica BeniPaesaggistici




Fig. 4 – Stralcio elaborato - RE06-TAV.7-
Compatibilità Paesaggistica componenti di
paesaggio

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, secondo quanto individuato nelle Norme per Componenti – Sistema Antropico - Sottosistema insediativo agli artt. 17 – 18 delle N.T.A. *Beni Isolati - viabilità Storica*, sono emerse le seguenti interferenze:

- “*Masseria di Gesu*” classe D1 (N.16) comune di Villalba – Azienda agricola posta ad una distanza di mt. 500 dall’area d’impianto in direzione sud - ovest;
- “*Stazione di Marianopoli*” classe E7 (N.643) comune di Marianopoli – posta ad una distanza di mt. 400 dall’area d’impianto in direzione ovest;
- *percorso storico*:
regia Trazzera n. 88 – in parte coincidente con la SS 12 Catanese- interferita dal passaggio del cavidotto

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, comprensiva anche della documentazione integrativa, con particolare riguardo alla scelta degli interventi di mitigazione;

CONSIDERATO che, in relazione all’impatto cumulativo, nell’area di raggio pari a 5 km dall’impianto si trova un impianto fotovoltaico ed un impianto eolico e sono in corso di autorizzazione 4 campi fotovoltaici, come rappresentato nella figura sottostante;




Fig. 7 – Stralcio da elaborato RE-06 TAV. 13

CONSIDERATO che tra le prescrizioni, relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 per i Paesaggi Locali interferiti dalla realizzazione dell'impianto agrovoltico in argomento quali PL01 e PL06 disciplinati dagli artt. 21-26 delle N.T.A., è previsto: *evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; garantire che eventuali interventi siano volti alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); garantire che le nuove infrastrutture del carattere viario tendano al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti al fine di favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;*

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto risulterebbe, per la morfologia dei luoghi, visibile da siti individuati dal Piano Paesaggistico presenti nell'area circostante;

RITENUTO che la scelta delle opere di mitigazione costituite dall'uso esclusivo del Fico d'india non sembra seguire criteri di inserimento paesaggistico, non prendendo in considerazione la vegetazione autoctona presente e la diversità del territorio in cui si inserisce l'impianto, e che con tale scelta le opere di mitigazione sarebbero essenzialmente destinate a un mascheramento rispetto a viste ravvicinate (cfr. fotoinserimenti di progetto), non costituendo, invece, un efficace sistema di mitigazione nelle viste a distanza;




Fig. 5 – Stralcio elaborato - RE06-TAV.12.2-Studio di intervisibilità da punti render



Fig. 6 – Stralcio da elaborato RE06-TAV.16-RenderFotograficiPostOperam-R1 – punto di vista 2

CONSIDERATO che, la proposta progettuale prevede nelle aree in disponibilità adiacenti ai campi dell'impianto (vedi Fig. 1 – elaborato RE03-All.1-Planimetria individuazione colture) il mantenimento dell'attività colturale con piantumazione di grano, orzo e leguminose in coerenza, con quanto espresso nelle N.T.A. del piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta che per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto (PL 01- PL 06), agli indirizzi di tutela al punto b. Paesaggio agrario collinare prevede il "Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio";

CONSIDERATO che l'art. 44 del Titolo V delle NTA del Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta individua come interventi di rilevante trasformazione gli "impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed **impianti fotovoltaici**" per i quali prescrive: "Nella localizzazione e progettazione si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente." ed inoltre "Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e **la continuità della configurazione paesaggistica**";

RILEVATO che l'articolazione dell'impianto in argomento in nove sottocampi, il cui disegno dei tracciati dei perimetri riprende in parte la tessitura dei fondi agricoli ed in cui le adiacenti aree in disponibilità saranno mantenute ad attività colturale, si muove in coerenza con quanto disposto dalle norme di Piano, prevedendo al contempo una fascia di mitigazione di spessore regolare e

costante costituita da sole piante di fico d'India, specie che in minima parte si relaziona con il paesaggio circostante, con il torrente Belici e la vegetazione ripariale presente;



Fig. 7 – Stralcio da elaborato AR05-LayoutImpianto-R0 – articolazione in 9 sottocampi dell’impianto relative perimetrazioni

PRESO ATTO delle valutazioni e delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n. 1988 del 31/03/2023, sia ai fini archeologici che paesaggistici, nelle quali viene accertato che l’impianto rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, ai sensi dell’art. 44 delle norme di attuazione del piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta;

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, considerato il contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell’ambito della procedura;

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,
PARERE FAVOREVOLE
subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:**

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l’impatto visivo che l’impianto genera nel tessuto agrario a valenza paesaggistica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga definito nel dettaglio, con elaborati grafici e foto-simulazioni con particolari in scala adeguata alla rappresentazione un progetto paesaggistico, comprensivo del disegno

complessivo del campo fotovoltaico della disposizione dei pannelli della stazione di trasformazione e delle opere di mitigazione e compensazione, con le seguenti caratteristiche:

- 1.1.** Il progetto delle opere di mitigazione poste intorno al perimetro dell'impianto, che ha l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico con il contesto circostante, dovrà considerare in fase esecutiva la presenza nell'intorno del campo, delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) e g) corsi d'acqua e aree boscate, che lambiscono buona parte del lato sud (fascia di rispetto torrente Belici) garantendo un minor impatto visivo, realizzando una mitigazione composta e da specie vegetali autoctone o storicizzate ad andamento naturaliforme con filari irregolari con altezza superiore a quella dei manufatti tecnologici installati. Fra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno. Dovranno essere previste specie arboree e arbustive che possono offrire sia rifugio sia fonte di alimentazione per la componente avifaunistica;
- 1.2.** La fascia di mitigazione perimetrale dovrà essere realizzata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici;
- 1.3.** Le aree lasciate libere dai pannelli fotovoltaici dovranno mantenere i caratteri agro-pastorali del paesaggio;
- 1.4.** Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
- 1.5.** Il soprassuolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e opera di decespugliamento, che dovrà essere realizzato solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat;
- 1.6.** Non dovrà essere alterata la morfologia dei suoli, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi. Sono ammesse variazioni della pendenza entro il limite del 1%. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio), che dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata;
- 1.7.** Le recinzioni dovranno essere realizzate con paletti in ferro e rete metallica di colore verde scuro;
- 1.8.** I pannelli dovranno essere realizzati con una gamma cromatica compatibile con i colori del contesto, inoltre dovranno avere un basso indice di riflettanza;
- 1.9.** Eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi per la posa degli impianti e per la posa del cavidotto, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate;
- 1.10.** I manufatti (comprese le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili dovranno essere:
 - tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;
 - dotati di impianto antincendio;
 - mitigati mediante interventi di mascheramento a verde;

- 1.11. La prevista recinzione a chiusura dell'area del campo fotovoltaico dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace;
- 1.12. Il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante* e *post operam* degli interventi di mitigazione realizzati;
- 1.13. Dovrà essere prodotta a fine lavori e aggiornata ogni due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, nonché successivamente alla dismissione dell'opera, una relazione contenente esaurienti foto *ante* e *post operam* rispetto alla realizzazione dell'intervento, così da documentare il corretto impianto delle opere di mitigazione, i ripristini e la manutenzione degli impianti di vegetazione;

Condizioni A.1.1, A.1.3, A.1.7, A.1.8, A.1.10, A.1.11

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta

Condizione A.1.2, A.1.5, A.1.6, A.1.9

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta

Condizioni A.1.4, A.1.12, A.1.13

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici:

1. Il proponente dovrà, per tutti i lavori che comportino movimento di terra e sistemazione del terreno, scavo di fondazione dei locali tecnici, strutture di fissaggio nel terreno, formazione di trincee per rete di terra e cavidotti e tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo, fornire assistenza archeologica in corso d'opera prevista dall'articolo 1 comma 5 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, da parte di archeologici in possesso dei requisiti di legge, con il coordinamento e la direzione scientifica della competente Soprintendenza;

Condizione B1

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Caltanissetta

In caso di rinvenimento di resti archeologici, qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse, potranno essere imposti ulteriori approfondimenti di indagine, oltre che modifiche anche sostanziali del progetto, ovvero la parziale o completa

irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida. Ai sensi dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 42/2004, in materia di tutela del patrimonio archeologico.

*Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(arch. Francesco Eleuteri)*



*Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)*

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA